

Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

Area tematica prioritaria: «Attività specifiche concernenti un settore di ricerca più ampio»

Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-SME-COOP, FP6-2004-SME-COLL

(2004/C 309/06)

1. Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) ⁽²⁾ (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro ⁽³⁾ (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) ⁽⁴⁾ (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2. I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

⁽¹⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione C(2002) 4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, C(2004) 2002, C(2004) 2727, C(2004) 3324 e C(2004) 4178, tutte decisioni non pubblicate.

⁽⁴⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

3. Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4. Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» ⁽⁷⁾. Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea
The FP6 Information Desk
Direzione generale RTD
B-1049 Bruxelles
indirizzo di posta elettronica: research-sme@cec.eu.int
Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ C(2003) 883 del 27.3.2003, modificato da ultimo da C(2004) 1855 del 18.5.2004.

5. I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS ⁽¹⁾]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione di presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto ad uno degli indirizzi seguenti:

European Commission
Thomas Arnold
Directorate General RTD
SDME 9/20
B-1049 Bruxelles
indirizzo di posta elettronica: research-sme@cec.eu.int

Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato pdf (portable document format compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi (zippati) non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte.

6. Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

7. Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

8. Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

9. I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).

⁽¹⁾ L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.

ALLEGATO I

FP6-2004-SME-COOP — Informazioni concernenti gli inviti a presentare proposte

1. **Programma specifico:** Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca
2. **Area tematica prioritaria/settore:** Attività di ricerca orizzontali che coinvolgono PMI
3. **Denominazione dell'invito:** Progetti di ricerca cooperativa
4. **Codice identificativo dell'invito:** FP6-2004-SME-COOP
5. **Data di pubblicazione:** 15 dicembre 2004
6. **Data di scadenza:** 14 settembre 2005, alle 17.00 (ora locale di Bruxelles)
7. **Bilancio totale indicativo:** 75 milioni di euro
8. **Settore & strumenti:**

Settore	Strumento
Qualsiasi argomento in tutti i campi della scienza e tecnologia oggetto dell'articolo 163 del trattato CE	Progetto di ricerca specifico per le PMI (progetto di ricerca cooperativa)

9. **Numero minimo di partecipanti⁽¹⁾:**

Strumento	Numero minimo
Progetto di ricerca specifico per le PMI (progetto di ricerca cooperativa)	5 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA

10. **Limitazioni alla partecipazione:**

- Almeno tre partecipanti devono essere PMI indipendenti⁽²⁾ di almeno due Stati membri o Stati associati, di cui almeno uno Stato membro o un paese candidato associato. Sono esclusi i centri di ricerca, gli istituti di ricerca, gli organismi di ricerca su contratto e le società di consulenza.
- Almeno due partecipanti devono essere esecutori di RST (aventi la capacità di svolgere le attività di ricerca su richiesta delle PMI), indipendenti da qualsiasi altro partecipante, di due Stati membri o Stati associati, di cui almeno uno Stato membro o un paese candidato associato.
- Altri soggetti giuridici, come imprese o utilizzatori finali, che apportano un contributo particolare al progetto o alla soluzione di problemi o esigenze specifici delle PMI interessate, possono partecipare al progetto, senza tuttavia assumere un ruolo dominante. Tali imprese e utilizzatori finali devono essere indipendenti da qualsiasi PMI partecipante o esecutore di RST.

11. **Accordo consortile:** i partecipanti ad azioni di RST derivanti dal presente invito sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile al momento dell'avvio del progetto.

12. **Procedura di valutazione:**

- La procedura di valutazione prevede una sola fase.
- In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13. **Criteri di valutazione:** per i criteri applicabili ai singoli strumenti, cfr. l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).

14. **Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti:**

- Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 3 mesi a decorrere dalla data di scadenza.
- Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore 8 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

(1) SM = Stati membri dell'UE; SA (che comprendono i PCA) = Stati associati; PCA = Paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto. Le associazioni o gruppi industriali sono persone morali composte in larga misura da e rappresentanti gli interessi di PMI e/o persone fisiche che svolgono lo stesso tipo di attività.

(2) L'articolo 2.17 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea 2002-2006 (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23) fa riferimento, con riguardo alla definizione in oggetto, alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pagg. 4-9), che, dal 1° gennaio 2005 sarà sostituita dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (GU L 124 del 20.5.2003, pagg. 36-41).

ALLEGATO II

FP6-2004-SME-COLL — Informazioni concernenti gli inviti a presentare proposte

1. **Programma specifico:** Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca
2. **Priorità tematica/settore:** Attività orizzontali di ricerca concernenti le PMI
3. **Denominazione dell'invito:** Progetti di ricerca collettiva
4. **Codice identificativo dell'invito:** FP6-2004-SME-COLL
5. **Data di pubblicazione:** 15 dicembre 2004
6. **Data di scadenza:** 26 maggio 2005 (prima fase) alle 17.00 (ora di Bruxelles)
7. **Bilancio totale indicativo:** 65 milioni di euro
8. **Settori e strumenti:**

Settore	Strumento
Qualsiasi argomento in tutti i campi della scienza e tecnologia oggetto dell'articolo 163 del trattato CE	Progetto di ricerca specifico per le PMI (progetto di ricerca collettiva)

9. **Numero minimo di partecipanti⁽¹⁾:**

Strumento	Numero minimo
Progetto di ricerca specifico per le PMI (progetto di ricerca collettiva)	5 soggetti giuridici, di cui 3 indipendenti, di 3 SM o SA diversi, di cui almeno 2 SM o PCA

10. **Limitazioni alla partecipazione:**

— Almeno un partecipante deve essere un'associazione/un gruppo industriale europea/o⁽²⁾ stabilita/o in uno Stato membro o Stato associato. Tale associazione/gruppo deve essere costituita/o da almeno due soggetti giuridici indipendenti di due Stati membri o Stati associati, di cui almeno uno Stato membro o un paese candidato associato.

Invece di tale associazione/gruppo industriale europea/o, potranno esservi almeno due associazioni/gruppi industriali indipendenti di due Stati membri o Stati associati, di cui almeno uno Stato membro o un paese candidato associato.

— Almeno due partecipanti devono essere esecutori di RST (aventi la capacità di svolgere le attività di ricerca su richiesta delle/dei associazioni/gruppi), indipendenti da qualsiasi altro partecipante, di due Stati membri o Stati associati, di cui almeno uno Stato membro o un paese candidato associato.

— Almeno due partecipanti devono essere PMI⁽³⁾ di due Stati membri o Stati associati, di cui almeno uno Stato membro o paese candidato associato. Sono esclusi i centri di ricerca, gli istituti di ricerca, gli organismi di ricerca su contratto e le società di consulenza.

11. **Accordo consortile:**

— I partecipanti a progetti di ricerca collettiva derivanti dal presente invito sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile al momento dell'avvio del progetto.

⁽¹⁾ SM = Stati membri dell'UE; SA (che comprendono i PCA) = Stati associati; PCA = Paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.

⁽²⁾ Le associazioni o gruppi industriali sono persone morali composte in larga misura da e rappresentanti gli interessi di PMI e/o persone fisiche che svolgono lo stesso tipo di attività.

⁽³⁾ L'articolo 2.17 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea 2002-2006 (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23) fa riferimento, con riguardo alla definizione in oggetto, alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pagg. 4-9), che, dal 1° gennaio 2005 sarà sostituita dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (GU L 124 del 20.5.2003, pagg. 36-41).

12. Procedura di valutazione:

- La valutazione delle proposte di ricerca collettiva avverrà in due fasi, in conformità agli orientamenti adottati dalla Commissione. Per la fase 1 viene presentata una proposta che contiene le caratteristiche essenziali del progetto. Superata la prima fase, i coordinatori saranno invitati a presentare una proposta completa. La scadenza relativa alla presentazione della proposta completa sarà resa nota nell'invito a presentare una proposta completa (scadenza indicativa: metà novembre 2005).
- In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13. Criteri di valutazione: per i criteri applicabili ai singoli strumenti, cfr. l'allegato B del programma di lavoro (che contiene i punteggi minimi e il punteggio minimo complessivo).

- Le proposte di massima conterranno le informazioni amministrative richieste oltre che una descrizione tecnico-scientifica di 8 pagine al massimo. La valutazione degli proposte di massima (prima fase) si baserà su una serie limitata di criteri, segnatamente «pertinenza rispetto agli obiettivi della ricerca collettiva», «eccellenza scientifica e tecnologica» e «impatto potenziale». Il punteggio minimo per accedere alla seconda fase ed essere ammessi, quindi, a presentare la proposta completa è di 11 punti su 15.
- Nella seconda fase, la valutazione delle proposte si baserà su un insieme di criteri (cfr. allegato B).

14. Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti:

- Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 3 mesi a decorrere dalla data di scadenza. Superata la prima fase, i proponenti selezionati saranno invitati a presentare una proposta completa (fase 2) entro metà novembre 2005.
 - Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della prima fase.
-